

Unione Sindacale di Base

Monza, 1 luglio 2020

Alla Direzione Provinciale di Monza e Brianza

Agenzia delle Entrate

dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it

all'ATS Brianza - Dipartimento Di Igiene e Prevenzione Sanitaria

protocollo@pec.ats-brianza.it

e p.c. alla Direzione Regionale Lombardia

Agenzia delle Entrate

dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

alle OO.SS. territoriali

Oggetto: sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico - Diffida.

In data 25 giugno 2020 la scrivente O.S. ha inviato alla Direzione Provinciale in indirizzo una richiesta di informazioni nella quale si specificava quanto segue:

"L'allegato 6 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 (richiamato poi dal rapporto ISS n.25/2020 e dalla circolare Min. Salute del 22 maggio 2020) ha previsto che "nelle aree geografiche a maggiore endemia, in aggiunta alle normali operazioni di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020".

Considerato che la nota n.71616/2020 della Direzione Regionale Lombardia ha disposto la riapertura al pubblico per l'erogazione dei servizi in presenza e che non sono giunte alla scrivente O.S. informative sulle modalità e tempistiche di svolgimento delle operazioni di sanificazione straordinaria preventiva dei locali interessati dalla riapertura (in precedenza chiusi al pubblico ma frequentati dai dipendenti), si chiede di conoscere se tali operazioni siano state effettuate.



Unione Sindacale di Base

Qualora il suddetto intervento non fosse stato effettuato si invita la Direzione Provinciale in indirizzo a provvedere senza indugio, comunicando alle Lavoratrici ed ai Lavoratori, nonché alla scrivente O.S., modalità e tempistiche dello stesso."

Non essendo pervenuta alcuna risposta o chiarimento, nonostante l'imminente riapertura al pubblico degli uffici della Direzione Provinciale destinataria della presente (per erogare i servizi in presenza di cui alla nota n.71616/2020 DR Lombardia), si significa quanto segue.

Il protocollo d'intesa trasfuso nell'allegato 6 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 (ora nell'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno 2020, in vigore fino al 14 luglio) prevede testualmente che "nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020."

Il riferimento alla Circolare n.5443 del 22 febbraio deve intendersi relativo esclusivamente alle modalità tecniche e procedurali da seguire nell'esecuzione delle operazioni di sanificazione straordinaria.

La circolare citata, infatti, al punto "**Pulizia di ambienti non sanitari**" descrive esclusivamente le modalità tecniche e procedurali delle operazioni di sanificazione che devono essere eseguite nel caso di soggiorno di un caso accertato di Covid-19.

La Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, inoltre, prevede espressamente che "Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali".

Secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Salute, quindi, a tutela della salute collettiva, si rende necessaria la sanificazione quando si va a riaprire al pubblico un posto di lavoro che è stato frequentato nei 7-10 giorni precedenti alla riapertura.

A quanto risulta alla scrivente O.S. i locali della DP sono frequentati attualmente dal personale.

Trattandosi nel caso di specie di *locali che sono attualmente occupati dai dipendenti* non è dunque sufficiente, prima di riaprire al pubblico, effettuare interventi di sola pulizia ordinaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico si rende necessario, quindi, oltre che ai sensi di quanto disposto dall'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 17644 del Ministero della Salute.

Per tutte le sopra esposte ragioni la scrivente O.S.,



Unione Sindacale di Base

DIFFIDA

la Direzione Provinciale in indirizzo, in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 12 sopra citato ed alle direttive emanate dal Ministero della Salute, ad effettuare, nei giorni immediatamente precedenti alla riapertura al pubblico, le operazioni di sanificazione straordinaria dei locali della DP,

CHIEDE

all'ATS territorialmente competente, destinataria della presente, di verificare il puntuale rispetto delle disposizioni e direttive sopra richiamate e di notiziare, all'esito della verifica, la scrivente O.S.

Si coglie infine l'occasione per sottolineare che le "Avvertenze per il personale utili al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" diffuse dall'Unità di Crisi Covid-19 della Direzione Regionale della Lombardia, prevedono espressamente che "l'uso delle mascherine è sempre obbligatorio quando ci si trovi in presenza di altre persone. Tutto il personale presente sarà dotato giornalmente, con obbligo di utilizzo, di una mascherina chirurgica a marchio CE ad alto potere filtrante, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza". L'Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione provinciale di Monza e della Brianza in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" prevede inoltre che i dispositivi di protezione individuale debbano essere consegnati al momento dell'ingresso in ufficio. Si legge infatti al punto 13 dell'accordo che "All'ingresso la Direzione provinciale dota il personale di idonee mascherine a marchio CE ad alto potere filtrante".

Si ricorda poi che l'Ordinanza Regionale n. 573-2020 prevede espressamente che la rilevazione della temperatura deve essere effettuata *"prima dell'accesso al luogo di lavoro"*.

Di conseguenza, <u>ogni modalità di rilevazione della temperatura e consegna dei dispositivi (magari in una stanza all'interno dell'edificio), che costringe le Lavoratrici ed i Lavoratori a vagare per l'ufficio senza mascherina idonea e senza preventiva verifica della temperatura, costituisce violazione dell'Ordinanza Regionale e dell'accordo sottoscritto, nonché inosservanza delle "Avvertenze" più sopra richiamate.</u>

In attesa di urgente riscontro si porgono Distinti Saluti.

p. USB P.I. – Agenzie Fiscali Lombardia

Raoul Masini